COMUNE DI UMBERTIDE
SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE
TRA I COMUNI DI UMBERTIDE, LISCIANO NICCONE MONTONE E M.S.M. TIBERINA
Piazza Matteotti, 1 06019 Umbertide (PG) Tel 075/9419250 Fax 075/9419289
www.comune.umbertide.pg.it PEC:comune.umbertide@postacert.umbria.it

Capitolato Speciale d'Appalto

(Approvato con Determina del Responsabile del Servizio n° 32/46 del 13.10.2018)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONE DI SICUREZZA POST INCIDENTE MEDIANTE LA PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE ED IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE.

INDICE

Articolo 1. Oggetto della procedura di gara
Articolo 2. Ammontare della concessione
Articolo 3. Amministrazione procedente
Articolo 4. Servizi oggetto dell'affidamento
Articolo 5. Modalità di attivazione degli interventi
Articolo 6. Modalità operative del servizio
Articolo 7. Formazione del personale dell'impresa concessionaria
Articolo 8. Caratteristiche dei veicoli in dotazione all'impresa concessionaria
Articolo 9. Tempi d'intervento
Articolo 10. Delega ad operare per conto dell'Amministrazione e condizioni economiche del servizio
Articolo 11. Criteri di aggiudicazione del servizio e indicazione dei relativi punteggi
Articolo 12. Durata del servizio
Articolo 13. Stipula del contratto
Articolo 14. Garanzia provvisoria
Articolo 15. Cauzione definitiva
Articolo 16. Obblighi verso il personale dipendente
Articolo 17. Divieti
Articolo 18. Responsabilità e assicurazione
Articolo 19. Penali
Articolo 20. Risoluzione del contratto e recesso
Articolo 21. Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 1. Oggetto della procedura di gara

1. Il Servizio associato di Polizia Locale tra i Comuni di Umbertide, Lisciano Niccone, Montone e Monte S.M. Tiberina (di seguito Servizio Associato) intende procedere all'affidamento quinquennale (anni 5) del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali secondo le casistiche di cui al successivo art. 4.

Il Servizio Associato in qualità di rappresentante degli Enti comunali rispettivamente proprietari delle strade comunali del proprio territorio, conformemente alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada, è incaricato di far sì che vengano ripristinati, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate da incidenti stradali. In particolare i sinistri stradali che provocano la presenza sul sedime stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, devono essere eliminati prima della riapertura al traffico.

2. Tali interventi di ripristino devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". Pertanto, al fine di garantire la sicurezza sulle strade nonché ai fini della tutela dell'ambiente, il Servizio Associato intende individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale concedere detto servizio.

3. La presente è una procedura aperta di selezione per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Decreto Legislativo 12 aprile 2016, n. 50.

Art. 2. Ammontare della concessione

1. Il corrispettivo del servizio sarà costituito, ai sensi dall'art. 3 comma 1 lett. vv) del Decreto Legislativo 12 aprile 2016, n. 50 "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".

2. Resta inteso che lo svolgimento del servizio non comporta alcun onere di spesa per le Amministrazioni Comunali facenti parte del Servizio Associato.

3. Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile dell'incidente, i costi degli interventi del servizio, dovranno rimanere, comunque, a carico esclusivo dell'Impresa concessionaria senza alcun addebito di spesa a carico dei Comuni facenti parte del Servizio associato di Polizia Locale tra i Comuni di Umbertide, Lisciano Niccone, Montone e Monte S.M. Tiberina.

Art. 3. Amministrazione procedente

1. L'Amministrazione procedente è il **Comune di Umbertide** in qualità di Ente Capofila del Servizio Associato di Polizia Locale tra i Comuni di Umbertide, Lisciano Niccone, Montone e Monte S.M. Tiberina.

L'Ufficio competente è il Servizio associato di Polizia Locale tra i Comuni di Umbertide, Lisciano Niccone. Montone e Monte S.M. Tiberina con sede in Umbertide, piazza Matteotti, 1 06019 UMBERTIDE (PG).

Il responsabile del procedimento è il Comandante, Magg. Gabriele Tacchia, mail g.tacchia@comune.umbertide.pg.it, tel. 0759419250, PEC: comune.umbertide@postacert.umbria.it.

Art. 4. Servizi oggetto dell'affidamento

1. Il servizio di ripristino si declina nelle seguenti prestazioni:

A. "**intervento standard**", ossia l'intervento di ripristino della sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi di compromissione della sicurezza stradale (es. perdita carburante, fluidi ecc) attraverso l'attuazione di ogni attività a ciò necessaria, ivi compresa l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi in dotazione funzionale dei veicoli dispersi sul sedime stradale;

B. “**interventi con perdita di carico**”, ossia l’attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti o anche in assenza di incidente stradale che comporti la compromissione della sicurezza stradale dovuta alla perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti materiali solidi o liquidi;
C. “**interventi senza individuazione del veicolo responsabile**”, ossia gli interventi standard e gli interventi con perdita di carico, eseguiti secondo quanto previsto nel presente articolo, ancorché in assenza dell’individuazione del veicolo o/e del conducente che ha causato l’evento e quindi privi della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative. Rientra in tale casistica anche la circostanza di veicolo sprovvisto di copertura RCA ovvero con contratto assicurativo che prevede limitazioni alla guida del veicolo non conosciute o non conoscibili da parte degli accertatori;
D. “**interventi rilevanti**”, ossia l’attività strumentale al ripristino della sicurezza stradale e della salvaguardia ambientale, svolta a seguito di incidenti stradali di particolare gravità, che vedano coinvolti veicoli trasportanti merci pericolose, o sinistri stradali caratterizzati da notevoli quantità di liquidi sversati o comunque deposito di materiali di qualsiasi tipo sulla strada e interventi comunque comportanti problematiche di complessa risoluzione determinanti la compromissione delle matrici ambientali e dello status quo ante dell’area interessata dall’evento.
L’aggiudicatario avrà anche l’obbligo di fornire e posizionare, nel più breve tempo possibile e per ogni tipo di intervento di cui alle lettere A, B, C e D, la segnaletica per situazioni di emergenza, per la protezione di punti specifici a seguito dell’incidente stradale e la segnaletica per la sicurezza dell’intervento.
Nel caso in cui si rendano necessari “interventi rilevanti” spetterà alla ditta aggiudicatrice individuare ed attivare l’intervento di mezzi e strutture specifiche.

Art. 5. Modalità di attivazione degli interventi
1. Il servizio prevede in ogni caso di richiesta, l’intervento dell’impresa concessionaria per l’aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli sulla carreggiata e per il recupero dei detriti solidi non biodegradabili relativi all’equipaggiamento dei veicoli e dispersi sul manto stradale e relative pertinenze e anche nel caso in cui il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto. Considerato che il servizio oggetto del presente capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale, i tempi di intervento non dovranno superare i limiti temporali stabiliti dal Capitolato. Gli interventi dovranno essere richiesti dal personale del Servizio Associato di Polizia Locale tra i Comuni di Umbertide, Lisciano Niccone, Montone e Monte S.M. Tiberina oppure da altri organi di polizia stradale attraverso comunicazione telefonica al numero di pronto intervento della Centrale Operativa dell’Impresa concessionaria, (che dovrà essere in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno).
2. La Centrale Operativa dovrà provvedere alla ricezione della richiesta telefonica, ad attivare le proprie strutture operative più vicine per consentire l’intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post sinistro stradale nei tempi indicati al successivo art. 9.
3. E’ fatto obbligo per l’aggiudicatario di nominare un referente per il servizio presso il territorio dei Comuni del Servizio Associato e di comunicare i recapiti dello stesso per le comunicazioni e i rapporti con gli Enti interessati dalla concessione.

Art. 6. Modalità operative del servizio
1. L’intervento avrà inizio al termine della rilevazione dell’incidente stradale da parte degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 e successivamente al prelievo o spostamento dei mezzi coinvolti, ovvero successivamente alla conclusione della constatazione amichevole fra le parti coinvolte nel sinistro tranne quando, in casi di urgenza, venga diversamente richiesto dagli organi di polizia stradale intervenuti sul luogo del sinistro.
L’impresa concessionaria dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato indicate nella relazione tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico dei Comuni nei cui territori avviene l’intervento, in tutte le

tipologie di intervento di cui all'art. 4 rispettando il profilo della sicurezza della circolazione e del rispetto dell'ambiente mediante:
a) pulizia del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore ecc.), recupero e asportazione dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo ecc.), con l'ausilio di idonee apparecchiature;
b) lavaggio della pavimentazione con tensioattivi ecologici e/o disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi non dannosi per la pavimentazione stradale;
c) aspirazione dell'emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale.
2. In base all'iter procedurale sopra delineato l'impresa concessionaria dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 "Norme in materia di tutela ambientale", delle norme previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 "Decreto correttivo ed integrativo del Codice dell'Ambiente", del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia di tutela ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, nonché il rispetto delle disposizioni del D.M. 52 del 18 febbraio 2011 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).
3. L'impresa concessionaria dovrà impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro in particolare del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 "Attuazione art. 1 Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni e nel pieno rispetto delle normative sulla tutela previdenziale e assistenziale del personale.
4. Secondo quanto previsto dall'art. 37 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92), dal relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/92) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario D.P.I., che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, "Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro" e successive modifiche e integrazioni.
5. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali utilizzati dal personale dovranno essere conformi al D.M. del 9.6.1995 o alle norme successive in grado di garantire la massima visibilità e sicurezza del personale.

Art. 7. Formazione del personale dell'impresa concessionaria
1. Il personale operante dovrà ricevere, preventivamente, a cura dell'Impresa concessionaria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:
- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
- informazioni sulla rilevanza ai fini della sicurezza della circolazione, dello sgombero tempestivo della sede stradale.

Art. 8. Caratteristiche dei veicoli in dotazione all'impresa concessionaria
1. L'impresa concessionaria dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per l'Amministrazione Comunale, assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l'utilizzazione di uno o più veicoli allestiti in base alle specifiche esigenze operative.
I veicoli e i mezzi impiegati per l'esecuzione del servizio, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa dovranno possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo

svolgimento del servizio sopradescritto in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Comunale.
2. I medesimi dovranno essere altresì attrezzati con sistemi di illuminazione del sito teatro del sinistro e dovranno poter essere attivati e utilizzati nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, e in modo tale da poter garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa.
3. I mezzi sopra indicati dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento e recare sugli sportelli il logo dell'impresa concessionaria.
Tutti i mezzi che verranno utilizzati per l'espletamento del servizio devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere posti a disposizione per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, direttamente o per il tramite delle eventuali strutture periferiche della impresa concessionaria. Ciascun mezzo dovrà essere attrezzato per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale relativi alla situazione presente sul campo del sinistro;
b) essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento.

4. Le parti concorderanno incontri periodici ai fini di un monitoraggio del servizio espletato finalizzato alla verifica, qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati, in modo da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso.

Art. 9. Tempi di intervento
1. Considerato che il servizio oggetto del presente capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale e considerata l'estensione territoriale i tempi di intervento non dovranno superare:
- 40 minuti nei giorni feriali e festivi nella fascia oraria dalle ore 6:00 alle 22:00;
- 50 minuti nei giorni feriali e festivi nella fascia oraria dalle ore 22:00 alle 6:00.
2. L'Impresa concessionaria, a seguito di richiesta degli organi di polizia stradale, provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo dell'intervento tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la situazione "quo ante" ed eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della strada e delle sue pertinenze.

Art. 10. Delega ad operare per conto dell'Amministrazione e condizioni economiche del servizio.
1. I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati. Alla luce di quanto disposto dall'art. 3 comma 1 lett. vv) del Decreto Legislativo 12 aprile 2016, n. 50 ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del servizio sarà costituito unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il Concessionario riceverà quindi quale unico corrispettivo per lo svolgimento del servizio la cessione, da parte dell'Amministrazione Comunale, del diritto al pagamento degli interventi eseguiti – per il ripristino delle condizioni di sicurezza post sinistro stradale – vantato dall'Amministrazione nei confronti delle compagnie di assicurazione, garanti dei danneggianti.
2. L'Amministrazione Comunale, in qualità di Ente proprietario/competente per l'arteria stradale interessata dal sinistro stradale, rilascerà alla impresa concessionaria del servizio, in relazione ad ogni sinistro, apposita delega previa presentazione della nota di intervento contenente la tipologia e l'estensione dell'intervento che il concessionario chiede in liquidazione alla compagnia di assicurazione;
Detta delega viene rilasciata al fine di:
a) intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del/responsabile/i del sinistro ex. art. 2054 del codice civile;

b) denunciare alla Compagnia di Assicurazione il sinistro, trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;
c) trattenere l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità dell'area interessata dal sinistro stradale.
3. Nella logica di favorire l'acquisizione delle documentazioni necessarie per attivare la pratica di rimborso del costo degli interventi eseguiti, l'Amministrazione Comunale, per il tramite del Servizio Associato di Polizia Locale, si impegna, altresì, a comunicare all'impresa concessionaria, con modalità da definire, tutti i dati – non sensibili – relativi al sinistro stradale, con i relativi veicoli coinvolti.
4. Per gli interventi richiesti dalle altre Forze di Polizia del territorio dei quattro Comuni, sarà onere della ditta aggiudicataria procedere all'acquisizione dei dati del sinistro necessari per le attività di cui alle lettere a, b e c di cui al punto 2 dell'art. 10.
5. Si puntualizza che l'Amministrazione non verserà alcun corrispettivo per gli interventi eseguiti, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'aggiudicatario non sia riuscito a recuperare il credito maturato per l'esecuzione dell'intervento oppure nel caso in cui abbia effettuato l'intervento e non sia stato individuato il responsabile della compromissione della sicurezza stradale.

Art. 11. Criteri di aggiudicazione del servizio e indicazione dei relativi punteggi.
1. Il servizio verrà affidato secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa.
2. L'Amministrazione procedente, trattandosi di un servizio che non comporta né oneri economici né costi per l'Amministrazione, che non prevede una base d'asta da ribassare e che quindi manca del tutto l'elemento "prezzo", precisa che il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecnico - qualitative del servizio offerto.
Per l'attribuzione del punteggio i concorrenti dovranno presentare nella busta B descritta nella lettera invito:

1. una **relazione tecnica** con riferimento agli elementi di valutazione A1,A2,A3,A4,A5,A6, A7,A8 e A9 di seguito indicati.

La relazione tecnica realizzata con riferimento specifico al servizio da espletare presso il territorio dei Comuni di Umbertide, Lisciano Niccone, Montone e Monte S.M. Tiberina dovrà essere realizzata su fogli di carta formato A4, di massimo 30 pagine con massimo 25 righe per pagina.

2. I concorrenti potranno allegare inoltre all'interno della busta B a corredo della relazione e distintamente dalla stessa eventuali attestati e/o certificazioni relative all'azienda, ai prodotti utilizzati o al servizio o ad altri elementi comunque già indicati e descritti nella relazione tecnica.

L'attribuzione del punteggio avverrà sulla base della seguente formula:
$X = \sum p_i$
Dove:
p_i è il punteggio dell'elemento di valutazione i-esimo (i= A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8, A9).
Ad ogni elemento di valutazione dell'offerta tecnico-qualitativa verrà assegnato dalla Commissione un giudizio in base ai coefficienti di prestazione (V) che verranno moltiplicati per il peso massimo dell'elemento (W).
Pertanto il punteggio dell'elemento di valutazione i=esimo p_i verrà calcolato come segue: $p_i=V_i * W_i$

VALUTAZIONE	COEFFICIENTE DI PRESTAZONE (V)
Insufficiente	0,00
Mediocre	0,25
Sufficiente	0,50
Buono	0,75
Ottimo	1,00

Il servizio verrà quindi affidato all'impresa che presenterà l'offerta più vantaggiosa, valutata secondo i seguenti elementi di valutazione:

N° ELEMENTO DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI MASSIMO PER L'ELEMENTO (W)
A1	Organizzazione, esperienza, presenza sul territorio e struttura dell'operatore economico in grado di garantire una maggiore efficienza del servizio anche in riferimento al possesso di valide certificazioni di qualità e certificazione di conformità agli standard UNI EN ISO per il campo di applicazione del servizio oggetto di aggiudicazione rilasciate da specifici enti di certificazione o organismi accreditati.	20
A2	Modalità operative dell'intervento di ripristino, materiali, mezzi e strumenti utilizzati, possesso di strumentazione e segnaletica stradale già in dotazione all'interno delle unità operative che operano direttamente sul campo del sinistro con specifico riferimento agli interventi di cui alle lett. A, B e C e D dell'art. 4 del presente capitolato e misure utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi.	15
A3	Strumentazione tecnologica, informatica a supporto dell'attività di ripristino post – incidente con particolare riferimento all'attività di report periodico programmato al Servizio Associato di Polizia Locale sulla tipologia di interventi effettuati con indicazione degli elementi rilevanti; Utilizzo di strutture di intervento con alimentazione METANO o GPL ovvero veicoli elettrici.	10
A4	ecocompatibilità dei prodotti impiegati sul manto stradale giustificata attraverso documentazione e schede tecniche dei prodotti, procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni e la destinazione degli stessi.	10
A5	Elementi di sostenibilità ambientale derivanti dall'utilizzo di tecniche ecocompatibili per l'approvvigionamento, l'uso, lo smaltimento di materiali, prodott, imballi, ecc.	10
A6	Sistemi di illuminazione del campo del sinistro in grado di assicurare condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa nelle ore notturne e in caso di scarsa visibilità	10
A7	Risorse ed investimenti destinati alla ricerca ed al miglioramento delle conoscenze in ambito di diritto ambientale, sicurezza stradale e funzionali all'evoluzione qualitativa del servizio	10
A8	Attività di formazione ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 7 che verrà effettuata per il personale operativo in sede e per quello destinato ad intervenire in loco, al fine di garantire una migliore qualità del servizio	5
A9	Eventuali ulteriori servizi e forniture complementari e funzionali al rilievo di sinistri stradali, al perseguimento della sicurezza stradale, della tutela ambientale e della tutela del personale impegnato nel ripristino della transitabilità e sicurezza post incidente e strettamente attinenti al servizio oggetto del presente capitolato senza costo alcuno per la P.A. e per i cittadini	5
A10	Possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in categorie ulteriori rispetto a quelle previste per l'accesso al bando ed inerenti lo smaltimento e la gestione dei rifiuti. Sarà riconosciuto 1 punto per ogni ulteriore categoria fino ad un max di 5 punti.	5

I punteggi verranno attribuiti secondo la valutazione espressa dalla Commissione di gara che esprimerà un giudizio sulla qualità e praticabilità del servizio descritto nella scheda tecnica.
I punteggi che deriveranno dall'applicazione della sommatoria sopra indicata saranno arrotondati alla seconda cifra decimale: superiore se la seconda cifra decimale è maggiore o uguale a 5, inferiore se la secondo cifra decimale è minore di 5.

Art. 12. Durata del servizio

1. L'affidamento del servizio avrà la durata di 5 (cinque) anni e precisamente dal 01.12.2018 al 30.11.2023 e decorrerà dalla stipula del contratto ovvero dall'inizio del servizio ove richiesto dall'Amministrazione in pendenza della stipula del contratto.
2. Alla scadenza del termine del contratto, qualora non sia ancora stata espletata la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa firmataria del contratto dovrà garantire la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario per un massimo di mesi sei.
3. L'eventuale slittamento dei tempi di scelta della ditta aggiudicataria, per improrogabili motivi tecnici e amministrativi, potrà determinare uno slittamento del termine iniziale e finale dell'affidamento del servizio.

Il Contributo in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture non è dovuto in quanto l'importo posto a base di gara è inferiore a € 150.000,00.

Art. 13. Stipula del contratto

L'Amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, ad affidare ufficialmente l'incarico attraverso stipula di contratto mediante sottoscrizione di scrittura privata con spese ed oneri dello stesso a carico dell'aggiudicatario.
All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici dell'Amministrazione, la documentazione necessaria la formalizzazione di quanto sopra e precisamente:
- cauzione definitiva;
- ogni altro documento eventualmente richiesto.

2. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi nella data che verrà indicata per la sottoscrizione del contratto con l'avvertenza che, in caso di mancata o ritardata sottoscrizione senza giusta causa, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
In caso di comune accordo la sottoscrizione dell'atto di affidamento potrà avvenire mediante scambio delle sottoscrizioni attraverso l'uso di posta raccomandata o mediante PEC.
L'Ente si riserva la facoltà di richiedere l'avvio del servizio anche nelle more della stipula del contratto.

Art. 14. Garanzia provvisoria

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, la Ditta concorrente è obbligata a presentare una cauzione provvisoria (mediante polizza assicurativa, fideiussione bancaria rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 12 aprile 2016, n. 50 o versamento presso la Tesoreria o equivalente) dell'importo di € 700,00 pari al 2%, arrotondato per difetto, dell'importo di € 35.000,00 indicato quale valore contrattuale ai soli fini del calcolo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva di cui al successivo articolo.
2. Se presentata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all' art. 93 del Decreto Legislativo 12 aprile 2016, n. 50 la cauzione provvisoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta dell'Ente aggiudicatore, per 90 giorni, nel caso in cui al

momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
3. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse affidatario.
4. Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2016, n. 50 l'importo della garanzia è pari all'1% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalla legge.

Art. 15. Cauzione definitiva

1. L'Amministrazione procedente, ai soli fini della corretta costituzione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva, tenuto conto della mole degli incidenti verificati mediamente sulla rete stradale del Comune di Umbertide presso il quale il servizio è già stato affidato in passato per la durata di 4 anni (e tra questi sinistri soltanto quelli che hanno richiesto l'intervento di ripristino), del valore economico medio di tali interventi, dell'incidentalità sui territori dei Comuni di Lisciano Niccone, Montone e Monte S.M. Tiberina e della minore estensione delle rispettive strade comunali rispetto al Comune di Umbertide, individua quale valore contrattuale l'importo di Euro 35.000,00, nella misura di legge relativo ai 4 anni di svolgimento del servizio, che costituirà la base per il calcolo delle garanzie provvisoria e definitiva. Alla luce di questa stima pertanto la cauzione definitiva dovrà essere di ammontare pari ad Euro 3.500,00.
2. La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio, nel caso in cui sia stato chiesto l'avvio del servizio nelle more della sottoscrizione, una cauzione definitiva pari ad € 3.500,00 a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dall'affidamento del servizio.

Il deposito cauzionale dovrà essere prestato in uno dei seguenti modi:
a) in contanti, previo versamento presso la Tesoreria dell'Ente o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria dell'Ente;
b) mediante fideiussione bancaria di pari importo;
c) mediante polizza assicurativa di pari importo;
d) mediante garanzia fideiussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Se prestato nella forma di cui alla precedente lettera a) dovrà essere prodotta in originale la ricevuta del versamento; se prestato nelle forme di cui alle precedenti lettere b), c) e d) dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari, con le quali l'istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.
3. La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che la stazione appaltante abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva non dovrà prevedere l'estinzione automatica della garanzia.

Art. 16. Obblighi verso il personale dipendente

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.
2. Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 17. Divieti

1. È fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:
- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il concessionario del servizio e le assicurazioni dei danneggianti;
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
2. L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 18. Responsabilità e assicurazione

1. Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati. Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post - incidente; all'uopo dovrà disporre di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno un milione di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post - incidente e comunque di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione Comunale, a terzi e a cose.
2. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCVT già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a cinque milioni di euro.
3. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente l'avvio del servizio. In caso di mancata consegna entro il termine indicato l'Amministrazione Comunale potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione con la conseguenza dell'incameramento della cauzione provvisoria.

Art. 19. Penali

1. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente capitolato l'Amministrazione

provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata, invitando la ditta ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente capitolato e a presentare, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.
2. Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell'Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
3. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:
- in caso di prestazione non resa (mancato intervento sul luogo del sinistro) o resa in modo difforme da quello previsto nel contratto si applicherà una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
- in caso di inottemperanza reiterata nel mancato intervento sul luogo del sinistro o nella difformità della prestazione rispetto a quanto previsto nel capitolato e nel contratto, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto.
4. Le penali saranno riscosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato alla ditta mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata con invito a reintegrare la cauzione stessa.
5. In caso di carente e/o mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio la stazione appaltante potrà provvedervi d'ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, con spese a totale carico dell'impresa aggiudicataria inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
L'esecuzione d'ufficio delle prestazioni oggetto della presente concessione dovrà essere sempre preceduta da formale diffida da intimarsi mediante PEC.
6. Qualora nel corso del servizio si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 20, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

Art. 20. Risoluzione del contratto e recesso
1. Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificamente:
- nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente o non siano eseguite secondo le modalità stabilite nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.);
- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal concessore del servizio mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto o lo dia in subappalto.
2. Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.
3. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il concessore del servizio è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi

sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice civile, nonché le disposizioni vigenti in materia.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di posta elettronica certificata, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Art 21. Tracciabilità dei flussi finanziari
1. La ditta concessionaria è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio oggetto di affidamento.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Umbertide, 13.10.2018

Il Comandante del Servizio associato di Polizia Locale
tra i Comuni di Umbertide, Lisciano Niccone. Montone e Monte S.M. Tiberina
Magg. Gabriele Tacchia

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993.